

**REGOLAMENTO (CEE) N. 339/89 DELLA COMMISSIONE**

del 10 febbraio 1989

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 5) originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2995/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 5), elencati in allegato, originari dell'India, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'India, in data 23 novembre 1988, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni dei prodotti della categoria 5 debbono essere soggette, dal 23 novembre 1988 al 22 febbraio 1989, con regolamento (CEE) n. 3845/88 della Commissione <sup>(3)</sup>, a dei limiti quantitativi provvisori;

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi dall'24 al 27 gennaio 1989, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili in questione a limiti quantitativi comunitari dal 23 novembre al 31 dicembre 1988 e per gli anni 1989 - 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del articolo 11 del regolamento 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'India tra il 23 novembre 1988 e il 31 dicembre 1988 verso la Comunità devono essere dedotti dal limite quantitativo comunitario dal 23 novembre al 31 dicembre 1988;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3845/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'India della categoria riportata in allegato è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3845/88 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3845/88 dall'India verso la Comunità continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti dall'India verso la Comunità a decorrere dal 23 novembre 1988 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 23 novembre al 31 dicembre 1988. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3845/88.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 3845/88 è abrogato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 64.<sup>(3)</sup> GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 16.